

Causa T-171/99

Corus UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee

«Ricorso per risarcimento danni — Ripetizione dell'indebito —
Danno subito a causa di una decisione oggetto di annullamento parziale»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 10 ottobre 2001 II-2972

Massime della sentenza

1. *Ricorso per risarcimento danni — CECA — Atto introduttivo di ricorso — Motivi dedotti — Errore nell'indicazione delle disposizioni applicabili — Irrilevanza (Artt. 34 CA e 40, primo comma, CA)*
2. *Ricorso per risarcimento danni — CECA — Pregiudizio subito a causa di decisioni — Fondamento della domanda — Rimedio giurisdizionale specifico previsto dall'art. 34 CA (Artt. 34 CA e 40, primo comma, CA)*

3. *Ricorso per risarcimento danni — CECA — Pregiudizio subito a causa di decisioni — Domanda fondata sull'art. 34, primo comma, terza frase, CA — Presupposti — Accertamento previo di un errore della Comunità che ha provocato un danno diretto e particolare — Rispetto di un termine ragionevole che consenta alla Commissione di adottare provvedimenti di risarcimento — Natura dell'errore (Artt. 34, primo comma, seconda e terza frase, e secondo comma, CA)*
4. *Diritto comunitario — Principi — Principio del divieto di arricchimento senza causa della Comunità — Principio che rientra fra i principi generali del diritto comunitario*
5. *Ricorso per risarcimento danni — CECA — Pregiudizio subito a causa di decisioni — Domanda fondata sull'art. 34, primo comma, seconda frase, CA — Sentenza che annulla o riduce l'ammenda inflitta ad un'impresa per infrazione alle norme in materia di concorrenza — Obbligo di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti dell'illegittimità accertata — Portata (Art. 34, primo comma, seconda frase, CA)*

1. È lecito ignorare eventuali errori commessi dal ricorrente in sede d'indicazione delle disposizioni applicabili alle sue domande, dal momento che dal ricorso si evince con sufficiente chiarezza l'oggetto della controversia e l'illustrazione sommaria dei motivi dedotti.

qualora a monte del danno lamentato non sussista nessun altro illecito che non sia quello rappresentato dalla decisione annullata, la responsabilità della Comunità può essere invocata solo in base all'art. 34 CA.

(v. punto 36)

(v. punti 39-40)

2. In base al chiaro disposto degli artt. 34 CA e 40, primo comma, CA, l'art. 34 CA istituisce un rimedio giurisdizionale specifico, distinto da quello previsto dal regime comune in materia di responsabilità della Comunità delineato dall'art. 40 CA, quando il danno lamentato è effetto di una decisione della Commissione annullata dal giudice comunitario. Ne consegue che,

3. Il primo comma dell'art. 34, seconda e terza frase, CA opera una distinzione, nell'ambito dei provvedimenti che la Commissione ha l'obbligo di adottare

quando le viene riattribuita una pratica a seguito di annullamento, tra quelli necessari per l'esecuzione di una sentenza di annullamento, che devono essere adottati d'ufficio e in qualsiasi caso, persino in mancanza d'illecito, e quelli, di natura risarcitoria, che devono essere adottati solo in quanto sia stato previamente accertato da parte del giudice comunitario che l'atto annullato era viziato da un illecito tale da far sorgere la responsabilità in capo alla Comunità e che esso ha provocato all'impresa interessata un danno diretto e particolare. In entrambi i casi, il ricorso per risarcimento ex art. 34, secondo comma, CA è ricevibile solo se, e in quanto, la Commissione abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per adottare i provvedimenti di cui trattasi.

lità della Comunità sulla base, indifferentemente, dell'art. 34 CA o dell'art. 40 CA, si deve fare riferimento ai settori e alle condizioni in cui interviene l'istituzione comunitaria. A questo proposito si devono, in particolare, prendere in considerazione la complessità delle situazioni che l'istituzione deve disciplinare, le difficoltà di applicazione delle normative e il margine discrezionale di cui l'istituzione dispone in virtù di dette norme.

(v. punti 44-45)

4. L'arricchimento senza causa della Comunità è contrario ai principi generali del diritto comunitario.

(v. punto 55)

Per quanto concerne la natura dell'illecito richiesto per far sorgere la responsabilità in capo alla Comunità ex art. 34, primo comma, terza frase, CA, dal dettato di questa disposizione così come dalla giurisprudenza della Corte si evince che non è sufficiente la mera illegittimità di una decisione. Chiamata a pronunciarsi sull'esistenza di una responsabilità della Comunità ex art. 40 CA, la Corte ha giudicato rilevanti circostanze così qualificate: «errori inescusabili», «gravemente violato (...) il dovere di sorveglianza» oppure «negligenza (...) manifesta». Per valutare la natura dell'illecito richiesto per far sorgere la responsabi-

5. In seguito ad una sentenza di annullamento, che opera ex tunc ed ha pertanto l'effetto di eliminare retroattivamente l'atto annullato dall'ordinamento giuridico, l'istituzione convenuta deve adottare, in forza dell'art. 34 CA, i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti delle illegittimità accertate, dovere che, nel caso di un atto già eseguito, può consistere nel reintegrare il ricorrente nella situazione in cui il medesimo si trovava anteriormente a tale atto.

Al primo posto fra i provvedimenti di cui all'art. 34, primo comma, seconda frase, CA figura, nel caso di una sentenza che annulli o riduca l'ammenda imposta a un'impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza del Trattato, l'obbligo per la Commissione di restituire in tutto o in parte l'ammenda pagata dall'impresa interessata, in quanto tale pagamento deve essere qualificato come indebito in seguito alla sentenza di annullamento. Quest'obbligo ha ad oggetto non solo la somma capitale corrispondente all'ammenda indebitamente pagata, ma anche gli interessi di mora prodotti da tale importo.

Da un lato, infatti, la corresponsione di interessi di mora sull'importo indebitamente versato si presenta come una componente indispensabile dell'obbligo di restitutio in integrum che incombe alla Commissione in seguito ad una sentenza di annullamento o di riforma dell'atto impugnato, dal momento che il rimborso integrale dell'ammenda indebitamente pagata non può prescindere da elementi, quali il decorso del tempo, che possono ridurne in concreto il valore. La corretta esecuzione di una sentenza del genere impone pertanto, al fine di reintegrare pienamente l'interessato nella posizione che avrebbe dovuto legalmente occupare qualora l'atto annullato non fosse stato adottato, di dare rilevanza al fatto che siffatta reintegrazione è avvenuta solamente dopo un lasso di tempo più o meno lungo, durante il quale egli non ha potuto disporre delle somme indebitamente pagate. D'altro canto, il man-

cato pagamento di interessi di mora potrebbe condurre a un arricchimento senza causa della Comunità, che è contrario ai principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che la Commissione è tenuta alla restituzione non solo della somma capitale corrispondente all'ammenda indebitamente riscossa, ma anche di qualsiasi arricchimento o vantaggio ottenuto profittando di tale riscossione.

A tale riguardo, secondo un principio generalmente accolto nel diritto nazionale degli Stati membri, nell'ambito di un'azione di ripetizione dell'indebito basata su un divieto di arricchimento senza causa, la questione del pagamento degli interessi per un capitale indebitamente versato si pone in modo strettamente accessorio rispetto al diritto alla ripetizione del capitale stesso. La determinazione dell'importo dovuto a titolo di interessi di mora dipende rigorosamente e necessariamente dall'importo del capitale indebitamente versato e dal tempo trascorso tra l'indebito pagamento, o quanto meno la messa in mora dell'ente percettore, e la sua restituzione. Infine, il diritto di ottenere questi interessi non richiede la prova di un danno.

Per quanto riguarda il saggio degli interessi dovuti, secondo un principio generalmente accolto dal diritto nazionale degli Stati membri, nell'ambito di un'azione di ripetizione dell'indebito basata su un divieto di arricchimento senza causa, il soggetto leso ha di norma diritto alla minor somma tra l'importo dell'arricchimento e quello

dell'impoverimento. Peraltro, qualora l'impoverimento consista nel mancato godimento di una somma di denaro per un certo lasso di tempo, l'importo ripetibile è generalmente calcolato facendo riferimento al saggio degli interessi legali o giudiziari, senza anatocismo. Gli stessi principi devono essere applicati, mutatis mutandis, nel-

l'ambito di un ricorso fondato sull'art. 34, primo comma, seconda frase, CA, date le analogie che quest'ultimo presenta con un'azione del genere.

(v. punti 50-56, 60-61)